

## ACEA PLACET LUCE INDEX DOM 0226

Codice offerta: 000694ESVFP01XXPLCTINDEXDOM00001

Validità: 01/04/2026 - 31/01/2027

Offerta riservata ai soli Clienti domestici.

### VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA

Le presenti condizioni economiche hanno per oggetto la somministrazione di energia elettrica alle sole persone giuridiche secondo quanto disposto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "ARERA") con le delibere 555/2017/R/com, 848/2017/R/com, 89/2018/R/com e s.m.i. nell'ambito delle offerte "A Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela" (offerte P.L.A.C.E.T.).

In accordo a quanto previsto dagli articoli 18 e 19 dell'Allegato A della delibera 555/2017/R/com, Acea Pinerolese Energia S.r.l. applicherà ai volumi di energia elettrica prelevati dal punto di riconsegna oggetto della presente fornitura:

- a. le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite dall'ARERA ai sensi del TIT e del TIME;
- b. le componenti ASOS, ARIM, UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT;
- c. il corrispettivo  $C_{DISP}$  a copertura dei costi del servizio di dispacciamento e del mercato della capacità, espresso in €/kWh, così come determinato e aggiornato dall'Autorità, in base all'articolo 48 del TIV.
- d. il comprensivo dei costi non già coperti dall'applicazione dei corrispettivi di cui alle precedenti lettere a., b. e c. pari alla somma di:
  - $P_{FIX}$  che rappresenta la componente espressa in quota punto di prelievo (€/POD/anno), ed è pari a **120 €/POD/anno** comprensivi, per i clienti finali domestici, del corrispettivo di cui all'Articolo 25 del TIS;
  - $P_{VOL}$  che rappresenta la componente espressa in quota energia (€/kWh), definito mensilmente dalla seguente formula:

$$P_{VOL} = (1 + \lambda) * (P_{ING_M} + \alpha)$$

Dove:

- $\lambda$  è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al TIS;
- $P_{ING_M}$  è il valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN Index GME, espresso in €/kWh, così come determinato dal GME, eventualmente differenziato per fasce ai sensi del comma 18.3 dell'Allegato A alla Delibera 555/2017/R/Com e s.m.i., e pubblicato sul sito internet dell'ARERA;
- $\alpha$  è il parametro, fisso e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, espresso in €/kWh rappresentativo dei costi per la spesa della materia prima non coperti dal PUN, e pari a:

| $\alpha$ | F1         | F2         | F3         |
|----------|------------|------------|------------|
|          | 0,15 €/kWh | 0,15 €/kWh | 0,15 €/kWh |

Le componenti del prezzo  $P_{FIX}$  e  $\alpha$  risultano fissate e invariabili per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. Ai fini del rinnovo delle condizioni economiche di fornitura trascorsi 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, Acea Pinerolese Energia comunicherà le nuove condizioni economiche in forma scritta, in modo tale che detta comunicazione pervenga con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche.

I corrispettivi dovuti dai clienti per la prestazione del servizio sono indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte e al lordo delle perdite di rete. Ulteriori informazioni sulle imposte sono disponibili sul sito [www.aceapinerolese-energia.it](http://www.aceapinerolese-energia.it)

### SCONTI E BONUS

Non previsti.

### PRODOTTI E/O SERVIZI AGGIUNTIVI

Non previsti.

### TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA

Si compone dei corrispettivi di importo pari ai costi e agli oneri sostenuti da Acea Pinerolese Energia S.r.l. in relazione ai servizi di trasporto, misura, gestione del contatore e distribuzione dell'energia elettrica, che sono definiti e aggiornati da ARERA.

### ALTRE INFORMAZIONI

**Durata condizioni e rinnovi:** Le presenti condizioni economiche hanno una durata di 12 mesi. Con un anticipo di 3 mesi giorni rispetto alla scadenza delle condizioni economiche, Acea Pinerolese Energia S.r.l. comunicherà in forma scritta le nuove condizioni economiche di somministrazione, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le condizioni economiche s'intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione, effettuata sempre con un preavviso minimo di novanta giorni. È fatta salva la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all'art.15 delle Condizioni Generali di fornitura.

**Bonus sociale:** Il Bonus Sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico ed è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza la necessità di presentare apposita domanda come stabilito dal D.L. 124/2019, convertito con modificazioni nella L. 157/2019. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Il bonus sociale elettrico per disagio fisico può essere richiesto al proprio Comune. Per maggiori informazioni visita il sito [www.arera.it](http://www.arera.it) o chiama il n° verde 800.166.654

Data

Firma del Cliente

Il Cliente approva specificatamente, ai sensi dell'articolo 1341 e 1342 codice civile, le seguenti clausole della Sezione "Altre informazioni" in quanto differenti e prevalenti rispetto alle Condizioni Generali per la somministrazione continua di energia elettrica o gas naturale (Mercato libero): art. 15 – recesso.

Data

Firma del Cliente

**INFORMATIVA SULLA COMPOSIZIONE DEL MIX INIZIALE NAZIONALE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE**

Il Mix energetico è l'insieme delle fonti primarie che si utilizzano per produrre l'energia elettrica. Per fonte primaria si intende una fonte che è presente in natura e quindi non deriva dalla trasformazione di nessuna altra forma di energia. Di seguito è possibile trovare le informazioni relative, come previsto dal D.M. n. 224 del 14 Luglio 2023:

Per utenze che **non** hanno sottoscritto l'opzione energia verde:

| Fonti primarie utilizzate    | Composizione del mix energetico per contratto (%) | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%) | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta (%) |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Anno 2025                                         | Anno 2025                                                                                                                     | Anno 2025                                                                                     |
| <b>Fonti rinnovabili</b>     | 9,78%                                             | 49,38%                                                                                                                        | 9,85%                                                                                         |
| <b>Carbone</b>               | 9,15%                                             | 1,25%                                                                                                                         | 9,14%                                                                                         |
| <b>Lignite</b>               | 0,07%                                             | 0,00%                                                                                                                         | 0,07%                                                                                         |
| <b>Gas Naturale</b>          | 68,38%                                            | 44,57%                                                                                                                        | 68,33%                                                                                        |
| <b>Prodotti Petroliiferi</b> | 0,92%                                             | 0,40%                                                                                                                         | 0,92%                                                                                         |
| <b>Nucleare</b>              | 4,63%                                             | 0,00%                                                                                                                         | 4,63%                                                                                         |
| <b>Altre Fonti</b>           | 7,07%                                             | 4,40%                                                                                                                         | 7,06%                                                                                         |

Per utenze che hanno sottoscritto l'opzione energia verde:

| Fonti primarie utilizzate    | Composizione del mix energetico per contratto (%) | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%) | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta (%) |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Anno 2025                                         | Anno 2025                                                                                                                     | Anno 2025                                                                                     |
| <b>Fonti rinnovabili</b>     | 100,00%                                           | 49,38%                                                                                                                        | 9,85%                                                                                         |
| <b>Carbone</b>               | 0,00%                                             | 1,25%                                                                                                                         | 9,14%                                                                                         |
| <b>Lignite</b>               | 0,00%                                             | 0,00%                                                                                                                         | 0,07%                                                                                         |
| <b>Gas Naturale</b>          | 0,00%                                             | 44,57%                                                                                                                        | 68,33%                                                                                        |
| <b>Prodotti Petroliiferi</b> | 0,00%                                             | 0,40%                                                                                                                         | 0,92%                                                                                         |
| <b>Nucleare</b>              | 0,00%                                             | 0,00%                                                                                                                         | 4,63%                                                                                         |
| <b>Altre Fonti</b>           | 0,00%                                             | 4,40%                                                                                                                         | 7,06%                                                                                         |

**Impatto ambientale risultante dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix energetico complessivo utilizzato da Acea Pinerolese Energia Srl nel 2025:**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Emissioni di CO2 (tonnellate)</b> | 14.731,2 |
| <b>Scorie radioattive (grammi)</b>   | 246,3    |

**"ACEA PLACET LUCE INDEX DOM 0226" E CODICE "000694ESVFP01XXPLCTINDEXDOM00001"**

**OFFERTA ENERGIA ELETTRICA**

**VALIDA DAL 01/04/2026 AL 31/01/2027**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Venditore</b>                     | ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL, <a href="https://www.aceapinerolese-energia.it/">https://www.aceapinerolese-energia.it/</a><br>Numero telefonico: 800.80.80.55<br>Indirizzo di posta: Servizio Clienti - Acea Pinerolese Energia S.r.l., Via Vigone 42 - 10064 Pinerolo (TO)<br>Indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:clienti@aceapinerolese.it">clienti@aceapinerolese.it</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Durata del contratto</b>          | Indeterminata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Condizioni dell'offerta</b>       | Offerta riservata ai soli Clienti domestici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Metodi e canali di pagamento</b>  | Bollettino, Bonifico bancario, Domiciliazione Bancaria (SEPA Direct Debit, da richiedere pertanto direttamente al fornitore e non tramite Istituto di credito)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Frequenza di fatturazione</b>     | 6. Periodicità di fatturazione (Per pronto riferimento e supporto, sono riportati gli artt. delle Condizioni Generali di Fornitura di pertinenza per l'argomento)<br>6.1. La fatturazione dei corrispettivi dovuti per la fornitura di energia elettrica avviene secondo la seguente periodicità minima:<br>• bimestrale per i clienti domestici;<br>• bimestrale per i clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW;<br>• mensile per i clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.<br>Il Fornitore ha in ogni caso la facoltà di applicare alla fatturazione dei consumi una periodicità più frequente rispetto a quella minima prevista.<br>6.2. La periodicità di fatturazione può essere soggetta a modifiche nel tempo in funzione di eventuali variazioni intercorse nelle caratteristiche della fornitura del Cliente o delle procedure di fatturazione.<br>6.3. In caso di inosservanza della periodicità di fatturazione minima prevista dal Contratto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico secondo la normativa vigente. |
| <b>Garanzie richieste al cliente</b> | Per questa offerta, alla data di proposta, non sono richieste né applicate garanzie come eventualmente previsto dagli artt. delle Condizioni Generali di Fornitura che disciplinano l'argomento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE)**

| Consumo annuo (kWh)                                                                   | Spesa annua stimata dell'offerta |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza</b>     |                                  |
| 1.500                                                                                 | 780,24 €/anno                    |
| 2.200                                                                                 | 1.044,40 €/anno                  |
| 2.700                                                                                 | 1.233,08 €/anno                  |
| 3.200                                                                                 | 1.421,76 €/anno                  |
| <b>Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione non di residenza</b> |                                  |
| 900                                                                                   | 648,92 €/anno                    |
| 4.000                                                                                 | 1.818,75 €/anno                  |
| <b>Cliente con potenza impegnata 4,5 kW – contratto per abitazione di residenza</b>   |                                  |
| 3.500                                                                                 | 1.570,55 €/anno                  |
| <b>Cliente con potenza impegnata 6 kW – contratto per abitazione di residenza</b>     |                                  |
| 6.000                                                                                 | 2.549,54 €/anno                  |

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas [www.ilportaleofferte.it](http://www.ilportaleofferte.it).

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

|                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Prezzo</b>                                 | Variabile                                             |
| <b>Corrispettivi definiti dal venditore *</b> |                                                       |
| <b>Corrispettivo annuo</b>                    | 120,00 €/anno                                         |
| <b>Corrispettivo per il consumo</b>           | $P\_INGM \cdot (1 + \lambda) + 0,18347 \text{ €/kWh}$ |

| <b>Indice</b>                          | <p>La componente del prezzo PVOL (comprensiva delle perdite), applicata ai consumi ed espressa in Euro/kWh, è variabile con periodicità mensile secondo la seguente formula:</p> $PVOL = (1 + I) * (P\_INGM + a)$ <p>dove</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I: è il fattore di correzione per tenere conto delle perdite di rete di cui al Testo integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS);</li> <li>• P_INGM: calcolato, con riferimento ai quattro trimestri solari a partire dal trimestre in corso alla data di offerta del prodotto, come media aritmetica delle quotazioni forward del PUN forniti da una primaria agenzia rilevate in un periodo significativo del mese antecedente al trimestre in corso, espresso in Euro/kWh, è un parametro fisso e invariabile per 12 mesi, rappresentativo dei costi per la spesa della materia prima non coperti dal PUN.</li> </ul> |      |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| <b>Periodicità indice</b>              | Mensile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| <b>Grafico indice (12 mesi)</b>        | <table border="1"> <caption>Indice mensile (12 mesi)</caption> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>Indice</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ago 25</td><td>0.11</td></tr> <tr><td>Set 25</td><td>0.11</td></tr> <tr><td>Ott 25</td><td>0.11</td></tr> <tr><td>Nov 25</td><td>0.12</td></tr> <tr><td>Dic 25</td><td>0.11</td></tr> <tr><td>Gen 26</td><td>0.13</td></tr> <tr><td>Feb 26</td><td>0.11</td></tr> <tr><td>Mar 26</td><td>0.14</td></tr> <tr><td>Apr 26</td><td>0.12</td></tr> <tr><td>Mag 26</td><td>0.12</td></tr> <tr><td>Giu 26</td><td>0.13</td></tr> <tr><td>Lug 26</td><td>0.15</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mese | Indice | Ago 25 | 0.11 | Set 25 | 0.11 | Ott 25 | 0.11 | Nov 25 | 0.12 | Dic 25 | 0.11 | Gen 26 | 0.13 | Feb 26 | 0.11 | Mar 26 | 0.14 | Apr 26 | 0.12 | Mag 26 | 0.12 | Giu 26 | 0.13 | Lug 26 | 0.15 |
| Mese                                   | Indice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Ago 25                                 | 0.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Set 25                                 | 0.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Ott 25                                 | 0.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Nov 25                                 | 0.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Dic 25                                 | 0.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Gen 26                                 | 0.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Feb 26                                 | 0.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Mar 26                                 | 0.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Apr 26                                 | 0.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Mag 26                                 | 0.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Giu 26                                 | 0.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Lug 26                                 | 0.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| <b>Altri corrispettivi *</b>           | <a href="https://www.arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee">https://www.arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| <b>Imposte</b>                         | Maggiori dettagli sulle imposte applicate sono disponibili al link <a href="https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/home/gas/sintesi-degli-importi-fatturati-voci-di-spesa-e-prezzi-">https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/home/gas/sintesi-degli-importi-fatturati-voci-di-spesa-e-prezzi-</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| <b>Sconti e/o bonus</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| <b>Prodotti e/o servizi aggiuntivi</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| <b>Durata condizioni e rinnovo</b>     | Le presenti condizioni economiche hanno una durata di 12 mesi. Con un anticipo di 3 mesi giorni rispetto alla scadenza delle condizioni economiche, Acea Pinerolese Energia S.r.l. comunicherà in forma scritta le nuove condizioni economiche di somministrazione, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le condizioni economiche s'intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione, effettuata sempre con un preavviso minimo di novanta giorni. È fatta salva la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all'art.15 delle Condizioni Generali di fornitura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| <b>Altre caratteristiche</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |

\* Escluse imposte e tasse

## ALTRE INFORMAZIONI

### Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore

(Per pronto riferimento e supporto, sono riportati gli artt. delle Condizioni Generali di Fornitura di pertinenza per l'argomento)

#### 14. Modalità e procedure di reclamo

14.1. Per reclamo scritto si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Fornitore, anche per via telematica, con la quale il Cliente Finale, o un suo rappresentante, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto rispetto ad uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta di Contratto consegnata dal Cliente, dal contratto di fornitura, ovvero ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra la Società di Vendita e Cliente Finale, ad eccezione delle richieste di rettifica di fatturazione.

14.2. Per inoltrare reclami scritti il Cliente deve utilizzare l'apposito modulo allegato al Contratto e comunque reso disponibile dal Fornitore presso gli Sportelli del Servizio Clienti o sul Sito Internet [www.aceapinerolese-energia.it](http://www.aceapinerolese-energia.it), inoltrandolo secondo le modalità ed ai recapiti indicati nel modulo stesso e nei documenti di fatturazione. In alternativa, il Cliente può inoltrare, secondo le medesime modalità ed ai medesimi recapiti, comunicazione scritta contenente gli elementi minimi di identificazione (Nome e Cognome, Indirizzo di fornitura, Indirizzo postale o telematico, Codice Identificativo della fornitura gas/energia elettrica cui si riferisce il reclamo) purché il mezzo utilizzato consenta di accertare la data di ricevimento.

14.3. Il Fornitore tratterà i reclami scritti ricevuti in conformità a quanto previsto dal TIQV, in particolare impegnandosi a rimuovere le eventuali irregolarità riscontrate ed a rispondere comunque al Cliente entro i termini previsti dalle citate disposizioni.

14.4. Ulteriori informazioni sui diritti del cliente sono reperibili sul sito dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) o contattando il numero verde dello Sportello per il consumatore di energia, reperibile sul Sito Internet dell'Autorità.

14.5 In particolare, in caso di mancata risposta da parte del Fornitore entro i termini previsti o in caso di insoddisfazione, da parte del Cliente Finale, rispetto alla risposta ricevuta, il Cliente Finale può attivare le procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie previste. In particolare, il Cliente Finale può attivare il Servizio di Conciliazione dell'Autorità, che è un servizio gratuito messo a disposizione da parte di ARERA tramite lo Sportello del Consumatore Energia e Ambiente, indirizzato ai clienti finali e loro delegati al fine di consentire, mediante una procedura semplice e veloce, la risoluzione delle controversie con il Fornitore, prevedendo, in qualità di moderatore, l'intervento di un conciliatore indipendente ed esperto in mediazione e regolazione di settore, che non dispone di poteri decisionali ma supporta le parti a trovare un accordo evitando di ricorrere alle vie giudiziarie.

Il Servizio di Conciliazione, iscritto all'elenco degli organismi ADR tenuto dall'Autorità e Organismo accreditato presso la Piattaforma ODR (Online Dispute Resolution), costituisce uno strumento di tutela stragiudiziale che garantisce la terzietà, da attivare obbligatoriamente in caso di controversie; l'espletamento della procedura di conciliazione - ai cui incontri il Fornitore è tenuto a partecipare - è condizione necessaria, infatti, per poter, in caso di mancata risoluzione, accedere alle strutture e strumenti previsti dalla Giustizia Ordinaria. Le procedure di conciliazione vengono attivate e gestite in modalità on line, sul Portale dello Sportello del Consumatore, accessibile dal Sito del medesimo, <http://www.sportelloperilconsumatore.it>, presso il quale è possibile reperire le relative istruzioni e linee guida.

#### Per Clienti Domestici:

Se Lei è un cliente vulnerabile, come definito dalla normativa vigente, può scegliere, in alternativa all'offerta di cui alla presente Scheda, le condizioni economiche e contrattuali di fornitura definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente [www.arera.it/consumatori](http://www.arera.it/consumatori) o chiami il numero verde 800.166.654.

#### Per Clienti non Domestici:

Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente [www.arera.it/consumatori](http://www.arera.it/consumatori) o chiami il numero verde 800.166.654.

## Diritto di ripensamento

(Per pronto riferimento e supporto, sono riportati gli artt. delle Condizioni Generali di Fornitura di pertinenza per l'argomento)

2.7. Nel caso in cui il Cliente sia di tipo domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato in forma scritta entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, quindi a seguito perfezionamento mediante comunicazione di accettazione della proposta contrattuale, se la medesima viene sottoscritta in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita (ad esempio, a casa del Cliente o in un centro commerciale). Il termine per esercitare il diritto di ripensamento è aumentato a 30 giorni, per i contratti conclusi a seguito di proposte sottoscritte nel contesto di visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori. Il Cliente a tal fine può predisporre una comunicazione scritta o utilizzare l'apposito modulo allegato alla presente documentazione contrattuale e disponibile sul sito internet del Fornitore [www.aceapinerolese-energia.it](http://www.aceapinerolese-energia.it), inviandolo al Servizio Clienti, ai relativi recapiti indicati.

In ogni caso, l'inizio della fornitura è subordinato alla possibilità di accesso, per il Fornitore, alla rete di Distribuzione.

2.7.1 Al momento della consegna della proposta di Contratto, il Cliente può chiedere al Fornitore, facendone esplicita richiesta su supporto durevole, di dare corso alla richiesta di accesso nella fornitura al Distributore, in pendenza del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento, fermo restando che, in ogni caso, l'avvio della somministrazione è subordinato alle tempistiche minime stabilite dall'AUTORITÀ e al verificarsi delle condizioni previste dal precedente art. 2.4. In tale ipotesi, il Cliente riconosce che, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal Fornitore, il Cliente medesimo non avrà più il diritto di recesso.

2.7.2 Nel caso di contratto concluso al di fuori dei locali commerciali del Fornitore o mediante comunicazione a distanza, il Cliente domestico prende atto ed accetta che:

a) qualora non sia presentata richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del Contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento;

b) nel caso di richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il Cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti e, in tali casi, sarà comunque tenuto a corrispondere al Fornitore:

i) eventuali costi sostenuti nei confronti del Distributore e

ii) i corrispettivi secondo le condizioni economiche stabilite per la somministrazione di gas/energia elettrica eventualmente eseguita fino al momento in cui avrà efficacia la richiesta del Cliente per cambio fornitore o per cessazione della fornitura, secondo i tempi stabiliti dall'AUTORITÀ e dal Contratto;

c) la richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispetto alle normali tempistiche previste;

d) nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe:

i. essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dall'esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di fornitura di ultima istanza per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente;

ii. essere avviata dall'esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente;

e) nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del Punto di Riconsegna, il Cliente finale stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale esercente la vendita, che provvederà agli adempimenti di propria competenza.

Nelle ipotesi previste dalla lettera b) che precede e qualora non sia stata avviata la fornitura, il Fornitore potrà chiedere al Cliente il pagamento di un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'Allegato A della Delibera ARERA 362/2023/R/ee, come eventualmente aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente.

#### Attivazione della fornitura

(Per pronto riferimento e supporto, sono riportati gli artt. delle Condizioni Generali di Fornitura di pertinenza per l'argomento)

2.4. L'attivazione della fornitura avviene nei tempi previsti dalle norme dell'AUTORITÀ che disciplinano l'attivazione ed è, in ogni caso, subordinata alle seguenti condizioni:

- alla esistenza di un allacciamento alla rete di distribuzione adeguato alle caratteristiche della fornitura ed alla dotazione da parte del Cliente di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente;

- alla disponibilità, da parte del Cliente, di un POD adeguatamente collegato alla rete di distribuzione locale, ubicato nel luogo di fornitura;

- alla sottoscrizione da parte del Cliente del contratto di fornitura, in calce alla Richiesta di Fornitura, e presentazione della documentazione accessoria necessaria;

- alla validità dei contratti per i servizi di trasmissione e di distribuzione con il Distributore locale e di dispacciamento, stipulati dal Fornitore direttamente o per mezzo di altra società da questo individuata;

- all'attivazione, da parte del Distributore locale, del servizio di trasmissione e distribuzione in esecuzione del relativo contratto di cui al punto precedente;

- al fatto che, al momento in cui il Fornitore, direttamente o indirettamente, richieda al Distributore locale l'attivazione della fornitura presso il POD, o in qualsiasi momento comunque precedente all'inizio effettivo della fornitura, il POD non risulti sospeso per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso. In ogni caso, la data di decorrenza tecnica della fornitura elettrica di ogni POD è subordinata alle regole tecniche e amministrative del Distributore. In caso di Cambio Fornitore, rispetto alla data di sottoscrizione del Contratto, la data di avvio dell'esecuzione è subordinata, nel rispetto dei termini contrattualmente previsti con il precedente fornitore per il recesso e compatibilmente con la normativa relativa ai termini di attivazione dei servizi di trasporto e dispacciamento, all'autorizzazione all'accesso alla rete da parte del Distributore, salvo eventi indipendenti dalla volontà del Fornitore. Resta, altresì, inteso che il Fornitore può revocare la richiesta di Switching presso il Punto di Prelievo. A tale riguardo: a) il Distributore è tenuto a mettere a disposizione dell'utente del trasporto e del dispacciamento le seguenti informazioni circa il Punto di Prelievo oggetto della richiesta di Switching: i. se il Punto di Prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; ii. se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo (CMOR); iii. il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iv. le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di Switching; v. le eventuali date delle richieste di Switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di Switching; b) qualora il Fornitore eserciti la facoltà di revoca della richiesta di Switching, a seguito delle informazioni di cui alla precedente lettera a) ricevute dal Distributore, non verrà data esecuzione al Contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

Qualora, per qualsiasi motivo, l'attivazione della fornitura non possa avvenire entro il termine indicato nelle Condizioni Particolari o non risulti possibile procedere all'attivazione per ragioni tecniche, il Fornitore provvede a darne comunicazione al Cliente per iscritto, indicandone le cause. In nessun caso il Fornitore può essere ritenuto responsabile per i danni diretti ed indiretti derivanti dalla ritardata e/o errata richiesta di rivolta al Distributore per l'adeguamento della fornitura e/o operazioni sull'utenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: voltura, aumenti di potenza, verifiche dei consumi, ecc...) laddove imputabile a comunicazione da parte del Cliente di dati e informazioni incompleti e/o errati, non leggibili e/o non aggiornati, riservandosi la facoltà di non dare esecuzione alla fornitura di energia elettrica

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Dati di lettura</b></p>       | <p>(Per pronto riferimento e supporto, sono riportati gli artt. delle Condizioni Generali di Fornitura di pertinenza per l'argomento)</p> <p>4. Rilevazione dei consumi</p> <p>4.1. Il Distributore è responsabile dell'attività di misura dei consumi di energia elettrica. La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base della lettura rilevata del Contatore elettrico da parte del Distributore.</p> <p>4.2. Ove necessario (contatore non telegestito e inaccessibile), il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura rilevata del contatore elettrico.</p> <p>4.3. Non è prevista l'autolettura da parte del Cliente.</p> <p>4.4. In assenza di lettura del Gruppo di misura rilevata e/o comunicata da parte del Distributore, la fatturazione viene emessa in accordo a quanto indicato nel seguente art. 7.</p> <p>4.5. In caso di rilevazione di consumi che si discostano da quelli abituali o di dubbi sulla regolarità di funzionamento del contatore, entrambe le Parti possono richiedere la verifica del contatore installato. La richiesta viene inoltrata al Distributore locale, che esegue la verifica in conformità alle regole previste dalla normativa applicabile. In caso di corretto funzionamento, gli oneri e spese connesse all'attività di verifica previsti sono a carico della sola Parte che ha avanzato la richiesta.</p> <p>5. Mancata lettura del gruppo di misura</p> <p>5.1. In caso di mancata raccolta della misura secondo la periodicità prevista dall'AUTORITÀ, per i clienti titolari di un POD dotato di Misuratore telegestito o accessibile, Il Fornitore fornirà, nella prima bolletta utile, informazione al Cliente sulle cause che hanno impedito la raccolta della misura in accordo a quanto trasmesso dal Distributore.</p> <p>5.2. In caso di mancata raccolta della misura secondo la periodicità prevista dall'AUTORITÀ, per i clienti titolari di un POD dotato di misuratore telegestito o accessibile, il Cliente riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico nella misura prevista dalla normativa vigente.</p> |
| <p><b>Ritardo nei pagamenti</b></p> | <p>(Per pronto riferimento e supporto, sono riportati gli artt. delle Condizioni Generali di Fornitura di pertinenza per l'argomento)</p> <p>10. Interessi di mora per ritardato o mancato pagamento</p> <p>10.1. Qualora il Cliente non rispetti i termini indicati per il pagamento delle bollette, il Fornitore, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza dei predetti termini, richiede al Cliente, nella prima bolletta utile, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua in misura pari al tasso pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la maggiorazione di volta in volta applicabile, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2002, n. 249) e s.m.i.</p> <p>10.2. Il Fornitore richiede, altresì, al Cliente il rimborso delle spese sostenute per l'invio di eventuali solleciti di pagamento e per eventuali commissioni applicate dagli Istituti di credito nei casi di insoluti relativi ai pagamenti delle bollette mediante il servizio di addebito automatico laddove la causa dell'insoluto sia imputabile al Cliente finale, nonché delle spese di gestione della morosità.</p> <p>In caso di perdurante inadempimento nei pagamenti, sarà richiesta al Distributore la sospensione della fornitura i cui costi saranno a carico del cliente. Per maggiori dettagli fare riferimento a quanto indicato all'art. 11 delle condizioni generali di fornitura ed a quanto disciplinato da ARERA nel TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica) e nel TIMG (Testo Integrato Morosità Gas).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### MODALITÀ E ONERI PER IL RECESSO

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità e tempistiche</b>      | <p>(Per pronto riferimento e supporto, sono riportati gli artt. delle Condizioni Generali di Fornitura di pertinenza per l'argomento)</p> <p>15. Recesso</p> <p>15.1. Per tutto il periodo di durata del Contratto, ciascuna parte ha diritto di recedere unilateralmente con le modalità di seguito indicate.</p> <p>Il recesso per cambio fornitore da parte del Cliente, domestico e non domestico, fatte salve diverse previsioni specificate nelle Condizioni Economiche di Fornitura allegate al Contratto, viene automaticamente effettuato mediante la sottoscrizione ed attivazione di un nuovo contratto di fornitura e contestuale rilascio di procura scritta al venditore subentrante a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto col Fornitore, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore. Il preavviso con i relativi termini sopra indicati è costituito dalle tempistiche di lavorazione ed attivazione del nuovo contratto di fornitura presso il venditore prescelto, con notifica di recesso per cambio fornitore nei confronti del Fornitore uscente.</p> <p>15.2. Nel caso in cui il Cliente eserciti il diritto di recesso non per cambiare esercente, ma al fine di cessare la fornitura (disdetta), la comunicazione di recesso dal Contratto deve essere effettuata in forma scritta, direttamente dal Cliente presso la struttura di Servizio Clienti del Fornitore o tramite comunicazione scritta da indirizzare al Fornitore. La comunicazione di recesso, nel momento in cui viene ricevuta dal Fornitore, costituisce anche relativo preavviso, che in ogni caso non potrà prevedere tempistica maggiore di 1 (uno) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte del Fornitore.</p> <p>Le richieste di disdetta comunicate telefonicamente oppure in forma scritta, ma non corredate di tutti i dati o documenti necessari saranno seguite dall'invio al Cliente, da parte del Fornitore, della pratica di disdetta da restituire controfirmata e completata dei documenti richiesti; in difetto, la pratica non potrà essere evasa e verrà inviata comunicazione al Cliente indicando attività/documentazione necessarie ai fini del perfezionamento della pratica.</p> <p>A fronte della richiesta di recesso (disdetta), formalizzata come sopra indicato, il Fornitore richiede al Distributore la cessazione della somministrazione; la data di validità del recesso è la data di cessazione della somministrazione.</p> <p>Se il recesso è legato ad una contestuale nuova stipula contrattuale da parte di altro Cliente (voltura), senza intervento di cessazione della somministrazione, la validità del recesso e della voltura sono subordinati all'accettazione della richiesta da parte del Distributore, attraverso il SII, ed i dati del recesso/voltura (data e lettura) sono notificati dal Distributore stesso, sempre attraverso il SII, attraverso l'evasione e riscontro della richiesta. In questo caso, la comunicazione di recesso, nel momento in cui viene ricevuta dal Fornitore da parte del Cliente o tramite notifica del SII, costituisce anche relativo preavviso, con le tempistiche previste dal SII stesso per la validità/decorrenza della voltura.</p> <p>15.3. Il Cliente è tenuto a garantire l'accesso al Gruppo di misura, per consentire al Fornitore di fare rilevare dal Distributore l'ultima lettura relativa ai consumi e provvedere alla chiusura del Misuratore. La fatturazione delle competenze finali al Cliente disdetta comprenderà gli importi dovuti per la pratica di disdetta, comprensivi dei costi dell'intervento di disattivazione.</p> <p>15.4. In mancanza della comunicazione scritta/notifica di recesso e/o di buon fine, ovvero esito positivo, della richiesta di recesso/voltura, il Cliente intestatario del PDR resta direttamente responsabile verso il Fornitore del corrispettivo per i consumi eventualmente effettuati, delle competenze maturate e per qualsiasi eventuale danno.</p> <p>15.5 Il Fornitore può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di 6 (sei mesi) decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente medesimo e richiedere al Distributore la cessazione amministrativa della fornitura per motivi diversi dalla morosità.</p> |
| <b>Onere di recesso anticipato</b> | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### OPERATORE COMMERCIALE

| Codice identificativo o nominativo | Firma e data |
|------------------------------------|--------------|
|                                    |              |

### DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA

MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO - INFORMATIVA LIVELLI DI QUALITÀ COMMERCIALE

Nota: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia l'accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.

Nota: Il cliente, prima di sottoscrivere la nuova offerta, è invitato a verificare la presenza di oneri di recesso anticipato dal contratto di fornitura attualmente in essere.

## Allegato 5B Modulo per l'Esercizio del Diritto di Ripensamento

Nel caso in cui il Contratto sia stato concluso attraverso tecniche di comunicazione a distanza oppure al di fuori dei locali commerciali del Fornitore, il Cliente domestico che ha stipulato il Contratto in qualità di Consumatore può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, dandone comunicazione per iscritto al Fornitore, entro il termine di 14 (quattordici) giorni decorrente dalla conclusione del contratto, quindi a seguito perfezionamento mediante comunicazione di accettazione della proposta contrattuale, se la medesima viene sottoscritta in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale) o mediante comunicazione a distanza. Il termine per esercitare il diritto di ripensamento è aumentato a 30 (trenta) giorni per i contratti conclusi a seguito di proposte sottoscritte nel contesto di visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori.

Il Cliente a tal fine può predisporre una comunicazione scritta o utilizzare il seguente modulo, inviandolo al Servizio Clienti, ai relativi recapiti indicati.

**Spett.le**  
**Acea Pinerolese Energia S.r.l. – Servizio Clienti**  
**Via Vigone, 42 - 10064 Pinerolo (TO)**  
**Fax N° 0121/236.234**  
**Email: clienti@aceapinerolese.it**

**Raccomandata a/r - Anticipata via fax n.....**

### OGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO SUL CONTRATTO DI FORNITURA

**n. .... DEL .....**

Il/la sottoscritto/a .....

nato/a a ..... il .....

Cod.Fisc. ....residente in .....

Via .....

ai sensi della normativa vigente e secondo quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale (Allegato A alla Delibera dell'Autorità 366/2018/R/com del 28 giugno 2018 e s.m.i.) in materia di Diritto di Ripensamento, **con la presente comunico formale recesso**

dal contratto numero ..... del .....

per il PDR/POD ..... sito nel Comune di ..... in Via

..... **per esercizio del diritto di ripensamento.**

Distinti saluti

Luogo.....

Data .....

.....  
(.....)

Firma

## ALLEGATO ALLA SCHEDA DI SINTESI

Informazioni in merito agli standard specifici e generali di livello di qualità commerciale, relativi indennizzi automatici e grado di rispetto a tali standard per l'anno precedente

Nell'ambito delle disposizioni emanate ai fini della tutela del cliente finale, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituzione preposta alla regolazione del settore energetico, ha anche stabilito i requisiti base del livello di qualità commerciale del servizio di vendita del gas ai clienti finali.

Ai sensi del Testo Integrato per la Qualità della Vendita dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (TIQV), sono previsti una serie di standard specifici o generali di qualità commerciale del servizio di vendita del gas ai clienti finali, a livello di intervento/prestazioni e relativi tempi/valori massimi, in particolare con riferimento a:

### Reclami, richieste di informazioni e rettifiche di fatturazione:

- **Standard specifici di qualità:**
  - **Gestione Reclami Scritti e reclami scritti di fatturazione:** risposta entro 30 giorni solari
  - **Gestione rettifiche di fatturazione** (per quanto applicabile ai sensi del TIQV):
    - Fatturazione standard: rettifica entro 60 giorni solari, salvo nei casi di forniture con frequenza di fatturazione quadrimestrale in cui il termine permane pari a 90 giorni solari
    - Doppia fatturazione (fatturazione non dovuta, per passaggio del Cliente finale ad altro Fornitore e periodo fatturato di competenza del Fornitore terzo): rettifica entro 15 giorni solari.
- **Standard generali di qualità:**
  - **Gestione richieste scritte di informazioni:** risposta entro 30 giorni solari nel 95% dei casi.

Limitatamente agli standard specifici di qualità, sono previsti indennizzi automatici a favore del cliente finale in caso di mancato rispetto del livello minimo dello standard salvi i casi di esclusione previsti dall'Autorità (TIQV). L'indennizzo previsto (raddoppiato in caso di ritardo oltre il tempo doppio dello standard e triplicato in caso di ritardo oltre il tempo triplo dello standard) viene riconosciuto nella prima fatturazione utile e in ogni caso entro il termine massimo previsto dalla citata normativa dell'Autorità, e non esclude la possibilità per il Cliente di richiedere, nelle opportune sedi, il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito.

**Grado di rispetto degli standard di qualità commerciale per l'anno 2025:**

### Energia Elettrica

- **Richieste scritte di informazione relative a forniture di energia elettrica:** 74 richieste, tempo medio risposta 4,61 (conformità al requisito: 100%)
- **Reclami scritti e reclami scritti di fatturazione relativi a forniture di energia elettrica:** 27, tempo medio risposta 12,89 (conformità al requisito: 100%)
- **Rettifiche di fatturazione relative a forniture di energia elettrica:** 1, tempo rettifica 29 giorni (conformità al requisito: 100%)
- **Rettifiche di doppia fatturazione relative a forniture di energia elettrica:** 0, tempo medio rettifica 0 giorni (conformità al requisito: 100%)

### Gas Naturale

- **Richieste scritte di informazione relative a forniture di gas naturale:** 205 richieste, tempo medio 4,98 giorni (conformità al requisito: 100%)
- **Reclami scritti e reclami scritti di fatturazione relativi a forniture di gas naturale:** 131, tempo medio risposta 10,62 (conformità al requisito: 100%)
- **Rettifiche di fatturazione relative a forniture di gas naturale:** 8, tempo medio rettifica 34,13 (conformità al requisito: 100%)
- **Rettifiche di doppia fatturazione relative a forniture di gas naturale:** 0, tempo medio rettifica 0 giorni (conformità al requisito: 100%)

**Qualità dei servizi telefonici** – Standard generali di qualità:

- **AS Livello di Accessibilità al Servizio** (accessibilità delle linee telefoniche: numero delle unità di tempo in cui almeno una linea è libera su un totale unità di tempo del servizio con operatore) : > = 95%
- **LS Livello di Servizio** (rapporto tra il numero di chiamate servite da operatore e il numero di chiamate che hanno richiesto di parlare con operatore) : >= 85%
- **TMA Tempo Medio di Attesa** (inteso dall'ingresso della chiamata nel sistema sino all'inizio della conversazione con l'operatore o la conclusione della chiamata in caso di rinuncia) : < = 180 secondi (3 minuti)

Per ciascuno standard generale di qualità dei servizi telefonici è prevista la rilevazione dei valori su base mensile e la valutazione di conformità su base semestrale, intendendo rispettato lo standard nel semestre considerato se i valori mensili rilevati risultano uguali o migliori dello standard generale in almeno 5 mesi su 6; la grave violazione degli standard generali di qualità per semestri consecutivi o la violazione degli obblighi generali di servizio di cui al TIQV costituiscono presupposto per l'apertura di procedimenti sanzionatori a carico del Venditore da parte dell'Autorità.

**Grado di rispetto dei degli standard di qualità dei servizi telefonici per l'anno 2025:**

- AS Accessibilità Servizio (GAS ed Energia Elettrica) per il 1 e 2 semestre 2025: conforme
- LS Livello di Servizio per il 1 e il 2 semestre 2025 (Gas ed Energia Elettrica): conforme;
- TMA Tempo Medio di Attesa (Gas ed Energia Elettrica): per il 1 e il 2 semestre 2025: conforme

## SCHEMA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA

Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 01/04/2026, valida fino alla data del 31/01/2027

Le condizioni economiche e contrattuali del servizio di maggior tutela, la cui stima di spesa annua è riportata nella presente scheda, sono disponibili solo per i clienti vulnerabili, come definiti dalla normativa vigente.

### STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)

| Consumo Annuo (kWh)                                                                   | (A)<br>Offerta | (B)<br>Servizio di maggior tutela | (C)<br>Minore spesa (segno -) o<br>maggiore spesa (segno +)<br>A-B | (D)<br>Variazione percentuale della<br>Spesa (con segno + o segno -)<br>(A-B)/Bx100 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza</b>     |                |                                   |                                                                    |                                                                                     |
| 1.500                                                                                 | 780,24         | 447,92                            | +332,32                                                            | +74%                                                                                |
| 2.200                                                                                 | 1.044,40       | 593,25                            | +451,14                                                            | +76%                                                                                |
| 2.700                                                                                 | 1.233,08       | 697,06                            | +536,02                                                            | +76%                                                                                |
| 3.200                                                                                 | 1.421,76       | 800,87                            | +620,89                                                            | +77%                                                                                |
| <b>Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione non di residenza</b> |                |                                   |                                                                    |                                                                                     |
| 900                                                                                   | 648,92         | 418,43                            | +230,48                                                            | +55%                                                                                |
| 4.000                                                                                 | 1.818,75       | 1.062,06                          | +756,68                                                            | +71%                                                                                |
| <b>Cliente con potenza impegnata 4,5 kW – contratto per abitazione di residenza</b>   |                |                                   |                                                                    |                                                                                     |
| 3.500                                                                                 | 1.570,55       | 898,74                            | +671,81                                                            | +74%                                                                                |
| <b>Cliente con potenza impegnata 6 kW – contratto per abitazione di residenza</b>     |                |                                   |                                                                    |                                                                                     |
| 6.000                                                                                 | 2.549,54       | 1.453,37                          | +1.096,17                                                          | +75%                                                                                |

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell'offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Tali valori sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31%, F3 36%.

#### Fasce orarie

Fascia F1 Dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì

Fascia F2 Dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 23 del sabato

Fascia F3 Dalle 23 alle 7 dal lunedì al sabato, tutte le ore della domenica e dei giorni festivi

### ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

| Descrizione dell'onere/servizio | Corrispettivo previsto |
|---------------------------------|------------------------|
| Nessun onere accessorio         |                        |

### Modalità di indicizzazione/Variazioni

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente qualora applicabili.

### Descrizione dello sconto e/o del bonus

Non è prevista l'applicazione di alcuno sconto e/o bonus.

### Altri dettagli sull'offerta

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"  
(<https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/>)